

**DISCIPLINARE DELLA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEL CAMPO DI GARA DI PESCA SPORTIVA DENOMINATO "CITTA' DI UMBERTIDE"**

Il Gestore del Campo di gara di pesca sportiva, dovrà munirsi di ogni autorizzazione necessaria ai fini ambientali e paesaggistici, emesse dagli Enti competenti, ed attenersi e far rispettare agli utilizzatori della struttura sportiva, quanto riportato nel presente disciplinare.

Presso il Campo di Pesca, è prevista istituzione di DIVIETO DI TRANSITO (comprendente anche il divieto di sosta) da indicare mediante apposita e regolamentare segnaletica per tutte le categorie di veicoli eccetto:

- veicoli dei partecipanti alle gare identificati da specifico permesso individuale e muniti di licenza di pesca al seguito;
- veicoli dei pescatori identificati da specifico permesso individuale e muniti di licenza di pesca al seguito.
- il transito dei veicoli in occasione di manifestazioni agonistiche può avvenire esclusivamente da parte dei partecipanti alle stesse,

**Transito pista ciclabile**

In occasione di manifestazioni agonistiche, il transito degli utenti della pista ciclabile coincidente con il tratto della Pista del Campo da Pesca, verrà dirottato a cura del Gestore, su un tracciato alternativo che verrà appositamente segnalato dal gestore stesso del Campo Gara di Pesca

**Caratteristiche del Permesso**

- verrà rilasciato a cura e a carico della società che gestisce il campo gara sulla base del modello concordato con la Polizia Municipale;
- il permesso dovrà restare esposto obbligatoriamente sul cruscotto del veicolo (l'avvertenza deve essere riportata sul permesso stesso) o comunque sulla parte anteriore se ciclo/motoveicolo;
- il permesso dovrà obbligatoriamente indicare la targa o contrassegno del veicolo;
- il permesso dovrà obbligatoriamente indicare il giorno esatto di validità;

Il permesso può essere rilasciato soltanto a:

- pescatori muniti di licenza al seguito in corso di validità da verificare prima del rilascio del permesso a cura dei gestori del Campo Gara;
- ai pescatori che ai sensi delle leggi vigenti non necessitano di licenza (es. minori di 14 anni);
- in caso di pescatori che abitualmente frequentano il Campo Gara potrà essere rilasciato un permesso specifico della durata massima di 1 anno e comunque avente validità sino al 31 dicembre di ogni anno rinnovabile sempre con le stesse caratteristiche sopra descritte.

**Caratteristiche del permesso e condizioni per il rilascio**

- a) la società che gestisce il Campo Gara avrà l'onere di tenere un registro dei permessi con indicato: il numero progressivo di permessi rilasciati, il giorno del rilascio, il soggetto a cui viene rilasciato, la targa del veicolo, il giorno o periodo di validità.
- b) non necessitano di permesso ma saranno ugualmente ammessi ad accedere i veicoli al servizio di portatori d'handicap con persona disabile a bordo.
- c) non sarà consentito l'ingresso al campo gara con roulotte, caravan e veicoli con numero di posti superiore a 9 compreso il conducente.
- d) è obbligatorio lasciare uno spazio libero per il transito dei veicoli non inferiore a 2,80 metri.
- e) andrà sempre garantito il passaggio dei pedoni in qualsiasi condizione di gara.
- f) dovrà sempre essere garantito il transito dei mezzi di soccorso e di polizia;

- g) copia del provvedimento indicante tale disciplina dovrà sempre essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara che al momento dell'iscrizione dovranno impegnarsi al rispetto della presente disciplina.
- h) nella convenzione verrà richiamata l'ottemperanza ai provvedimenti istitutivi della presente disciplina.

### **Caratteristiche della segnaletica**

- il cartello dovrà essere conforme al modello di cui all'art. 116 fig. II 46 da apporre a cura e a spese dei gestori del Campo Gara e dovrà essere presente ad ogni ingresso del campo su ambo i lati e quando ciò non sia possibile, dovrà essere posizionato sul lato destro di marcia rispetto all'accesso;
- la manutenzione degli stessi cartelli è a carico dei gestori del Campo Gara;
- le deroghe al divieto dovranno essere indicate con pannello integrativo il cui contenuto riporterà gli estremi della Delibera che disciplina l'accesso, le categorie degli autorizzati (vedi sotto) e un numero di telefono da contattare al fine del rilascio del permesso. A tale utenza risponderà un responsabile del Campo Gara o un messaggio registrato che indicherà a chi e dove rivolgersi per il rilascio del permesso di accesso che avverrà a titolo gratuito.

### **Sanzioni**

Ferme restando le sanzioni previste dalla disciplina specifica in materia di pesca, tutela delle acque e di ogni altra normativa di settore nonché delle norme indicate nel D. Lgs 285/1992 nel D.P.R. 495/1992 e in ogni altra disposizione normativa, le violazioni di cui alla presente Deliberazione saranno sanzionate secondo le seguenti disposizioni.

1. accesso senza che sia stato rilasciato il permesso o violazione di cui al punto c): art. 7 C.d.S;
2. mancata esposizione del permesso sul cruscotto, esposizione di permesso scaduto di validità e violazione di cui al punto d), e) ed f) ferme restando ogni altra sanzione prevista dal Codice della Strada: art 7 bis TUEL sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro (p.m.r. € 50,00);
3. accesso con permesso ma senza licenza di pesca al seguito, senza pregiudizio per l'eventuale applicazione di ogni altra sanzione specifica: art. 7 bis TUEL sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro (p.m.r. € 50,00);
4. la mancanza di apposizione e manutenzione dei cartelli ad ogni ingresso da parte della società che gestisce il Campo Gara costituisce violazione degli obblighi della convenzione;
5. il mancato rilascio dei permessi o la mancata predisposizione di un numero telefonico anche con messaggio registrato che indichi le modalità per il rilascio costituisce violazione degli obblighi della convenzione a carico della società che gestisce il Campo Gara.

Le sanzioni di cui sopra potranno essere applicate dagli Organi preposti individuati dal vigente Codice della Strada nonché da ogni altro Organo cui le vigenti disposizioni normative consentono l'accertamento e la contestazione delle norme sopra richiamate